

Ordine del giorno:

Mantenimento del ruolo istituzionale delle Province

Il Consiglio Provinciale

Premesso che la Costituzione della Repubblica italiana recita

- all'art. 5 :“ La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”;
- all'art. 87 “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale

Atteso che

- una Provincia non è solo l'istituzione che la rappresenta o il territorio che occupa, ma è soprattutto comunità di persone, affetti, ricordi;
- la Provincia di Cuneo nasce nel 1860, dall'unione di quattro Province (quelli di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) ed ha dunque una tradizione ed una storia che non è possibile cancellare;
- Il Consiglio provinciale di Cuneo ha accolto al suo interno **donne e** uomini politici, scienziati e studiosi di rilievo nazionale ed ha rappresentato il punto di partenza e lo stimolo per la costruzione, in pochi anni, di ferrovie, nuove strade, scuole, aprendo la via ad un periodo di straordinaria vitalità economica e sociale;

Considerato che

- L'Amministrazione Provinciale si pone come Ente Locale Intermedio tra Comune e Regione, rappresenta una precisa collettività, di cui cura gli interessi e coordina lo sviluppo (D. Lgs 267/2000,art. 3);
- Le autonomie locali hanno rilevanza costituzionale:
Art. 114 “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni..”,
Art. 117
Art. 118 “...sono titolari di funzioni amministrative proprie e di altre conferite con leggi statali e regionali..”;
- le autonomie locali sono spontanee aggregazioni di popolazioni residenti in un certo territorio, che si organizzano democraticamente in una struttura decisionale, facendosi carico dei bisogni della popolazione residente, ed individuando autonomamente le priorità e le modalità di perseguimento degli obiettivi ad esse collegati;

la Provincia di Cuneo ha dato prova di saper affrontare la sfida della razionalizzazione e del risparmio, facendosi carico dei minori trasferimenti disposti dal D.L. 78/2010

Rilevato che

- la Provincia di Cuneo, si estende per ben 6902 Kmq, divenendo la più grande per estensione a livello regionale, più grande in superficie delle province di Asti ed Alessandria nonché di Novara, Vercelli, Biella e Verbania insieme oltre che della Provincia di Torino tutta ;
- comprende 250 Comuni, alcuni molto piccoli ed altri più grandi, su di un territorio coperto per la metà circa da montagne e per il resto da colline e pianure, con gravi difficoltà di collegamento;

Visto il Decreto Legge del 5/12/2011 che all'art. 23, Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province recita: *"... spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.*

Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica.

Fatte salve le funzioni di cui ai commi da 11 a 15, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

Le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell'entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni

amministrativi garantendo l'invarianza di spesa. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza.”

Preso atto che il D.L. 138/2011 contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” aveva già previsto il dimezzamento del numero dei consiglieri ed assessori provinciali rispetto alle attuali composizioni;

Dato atto che:

- dall'agricoltura alla formazione professionale, dalla gestione del ciclo dei rifiuti a quelle del ciclo idrico, dalle risorse idriche ed energetiche all'edilizia scolastica, dalle politiche attive del lavoro alla protezione civile, dall'urbanistica alla viabilità trasferita (già di competenza ANAS) senza dimenticare il Trasporto Pubblico Locale, innumerevoli e assolutamente non trascurabili sono state le competenze a diverso titolo delegate o trasferite da Stato e Regioni alle Province negli ultimi dieci anni;
- il processo di trasferimento di competenze e deleghe, per quanto oggettivamente oneroso, è stato assolto dalla più parte delle amministrazioni provinciali in modo positivo, non di rado ingenerando un valore aggiunto in termini di efficienza e di efficacia nella misura in cui è servito ad avvicinare non solo i centri decisionali ma anche i servizi alla cittadinanza e all'utenza;

INVITA

il Parlamento ad approvare la Legge di riordino delle autonomie locali che ne definisca i ruoli, le funzioni e le modalità di finanziamento al fine di non pregiudicare l'effettiva erogazione di servizi alla popolazione